

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Settembre 2020



La scuola ai tempi di Covid 19

NOTIZIE FLASH



ELECTION DAY

Domenica **20** e lunedì **21 settembre 2020** si svolgerà la tornata elettorale.

Nella prima giornata si potrà votare **dalle ore 7:00 fino alle 23:00**, mentre nella seconda **dalle 7:00 fino alle 15:00**.

In queste date quindi, si terranno le votazioni nelle scuole italiane, a pochi giorni dalla loro riapertura, dopo i mesi di chiusura per l'emergenza Covid. Per questo alcuni presidenti di regione hanno pensato di posticipare la data di inizio scuola, proprio dopo lo svolgimento delle elezioni.

Le date del 20 e del 21 settembre sono state confermate anche dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati al riguardo.

Il voto riguarda oltre 51 milioni di elettori, fra donne e uomini, distribuiti su oltre 60.000 sezioni, chiamati ad esprimersi in diversi e importanti ambiti:

-per un **referendum confermativo**. L'oggetto del voto è la conferma o meno della riforma sul taglio del numero dei parlamentari.

(segue a pag.2)

Sommario imprese:

-Decreto di Agosto

pag.3

-Ulteriore rateizzazione dei versamenti

pag.6

-Soggetti Isa: proroga acconti di novembre

pag.9

-Imprenditoria femminile in agricoltura

pag.11

Sommario persone:

-Sospensione cartelle di pagamento

pag.13

-Dal 1° luglio obbligo dell'invito al contraddittorio

pag.14

-Inps: taglio del cuneo fiscale su alcune prestazioni

pag. 15

-Inps: aumento delle pensioni d'invalidità civile

pag. 18

Scadenario di settembre

pag.19

(segue da pag.1)

Con un voto le Camere hanno ridotto il loro numero a 115 per senatori e a 230 per i deputati. Tuttavia ora gli italiani devono confermare o meno tale decisione.

Il referendum inizialmente avrebbe dovuto svolgersi in primavera 2020, ma poi l'emergenza coronavirus lo ha fatto slittare.

-per le **elezioni suppletive dei nuovi parlamentari**, in relazione ai seggi del Senato rimasti vacanti nei collegi di Sardegna (n.3) e del **Veneto (n.9)**.

-per le **elezioni regionali in 7 regioni**, chiamate al voto per eleggere la presidenza, il consiglio e la giunta regionale, e riguarda: la Campania, la Puglia, le Marche, la Toscana, la Liguria e il **Veneto**. In Valle d'Aosta, invece, per scegliere i consiglieri regionali. In queste regioni l'elezione avverrà in voto unico. Solo in Toscana sarà possibile un eventuale ballottaggio fra i 2 più votati, se nessun candidato dovesse ottenere il 40% dei voti al primo turno.

-per le **elezioni amministrative in oltre 1.100 comuni italiani**, per eleggere i nuovi sindaci. Tra questi, molti capoluoghi: Venezia, Arezzo, Chieti, Reggio Calabria, Bolzano, Agrigento, Crotone, Aosta, Enna, Lecco, Macerata, Mantova, Nuoro, Trani, Trento, Faenza ecc..

In tutte le città con più di 15.000 abitanti potrebbe esserci un ballottaggio il 4 e 5 ottobre. Questo però, solo se nessuno dei candidati in corsa ottenesse la maggioranza assoluta dei voti al primo turno.

Misure sanitarie per il voto. E' stato sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute un "*Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020*", nel quale sono contenute alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre.

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste **periodiche operazioni di pulizia** dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, **rendere disponibili prodotti igienizzanti** (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio/sezione elettorale per permettere l'igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

-evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;

-non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

-non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per tali ragioni, il Comitato tecnico Scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante l'accesso ai seggi.

Per accedere ai seggi elettorali è **obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio** (es rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di **prevedere aree di attesa all'esterno**.

Al momento dell'accesso nel seggio, **l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani** con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.



DECRETO DI “AGOSTO”

Il 14 agosto 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 203, Supplemento ordinario n. 30, il **“decreto Agosto” (DL n.104/2020)**, contenente interventi per la “ripartenza” in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di supporto a diversi settori del nostro Paese. Il provvedimento, racchiuso in 115 articoli, ritocca termini e sospensioni, già introdotti dai decreti emanati nei mesi scorsi durante il periodo emergenziale, e inserisce un nuovo pacchetto di previsioni e sgravi, con l'obiettivo di alleviare lo stato di crisi, non solo sanitaria, che dall'inizio di questo anno i cittadini sono chiamati a fronteggiare.

Il decreto fa seguito all'autorizzazione del Parlamento a un ulteriore ricorso all'indebitamento, comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico, di 25 miliardi di euro per l'anno 2020, 6,1 miliardi nel 2021, 1 miliardo nel 2022, 6,2 miliardi nel 2023, 5 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025, e 1,7 miliardi a decorrere dal 2026 per sostenere il sistema produttivo e del reddito dei cittadini, per supportare la ripresa e intervenire dove necessario per preservare l'occupazione.

S'illustrano le principali misure previste nei vari ambiti di intervento.

Lavoro

Si introducono importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti.

In primo luogo viene introdotto **uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici** per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l'obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi.

Prolungati per un massimo di 18 settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza. Per le aziende che non richiederanno l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020.**

Fino a tale data, vengono inoltre **escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall'assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato**, in presenza di un aumento dell'occupazione netta.

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell'esonero dai contributi previdenziali **resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento individuali** e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, **si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa.**

È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, **i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.**

Sono previsti ulteriori **400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.**

Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e l'indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020. *(segue a pag.4)*

(segue da pag.3) Vengono introdotte **nuove indennità** per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, **1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo** danneggiati dall'emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio).

Si prevede un'**indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi**.

Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal "decreto rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Sostegno alle imprese

Il decreto-legge prevede ulteriori **fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura**, che sono tra quelli maggiormente colpiti.

È previsto uno specifico finanziamento per gli **esercizi di ristorazione** che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un **contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole** da materia prima italiana. Il **contributo minimo è di 2.500 euro**.

Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per **contributi a fondo perduto** in favore degli **esercenti dei centri storici** che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il **contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi**.

Vengono inoltre **rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese**:

- 64 milioni per la "nuova Sabatini";
- 500 milioni per i contratti di sviluppo;
- 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa;
- 50 milioni per il voucher per l'innovazione;
- 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.

Viene rifinanziato per **7,8 miliardi di euro** (per il triennio 2023-24-25) il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, per favorire l'accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica.

Sempre per le p.m.i. è **prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui**: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).

Sono aumentati di 500 milioni gli **incentivi statali** per chi acquista e immatricola in Italia **autovetture a basse emissioni di CO2**.

Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.

Viene potenziato lo strumento dei **Piani individuali di risparmio** alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.

Vengono incentivati gli acquisti effettuati con **forme di pagamento elettroniche**, nell'ambito del "piano cashless", con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.

Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura: il **credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione; l'esonero dal pagamento della seconda rata dell'Imposta municipale unica (IMU) 2020** per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, (segue a pag.5)

(segue da pag.4) gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono **esonerati dal pagamento dell'IMU anche per il 2021 e il 2022.**

È incrementato di **265 milioni di euro** per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.

Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d'imposta per la **riqualificazione e i miglioramenti** effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi.

Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali** e sale a 335 milioni il **Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo**. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai **musei statali**.

Stanziati **60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari** in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Con uno stanziamento complessivo di circa **200 milioni di euro** vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse **attività di trasporto**.

Fisco

Con un impiego di risorse di circa 6,5 miliardi di euro, vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese. In particolare vengono **riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza**, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l'onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.

Nel dettaglio, sono **rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi** nei mesi di marzo, aprile e maggio:

-il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre;

-il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una **rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili** di pari importo.

Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e **forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto** allo stesso periodo del 2019: **il termine di versamento della seconda o unica rata e dell'acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.**

Viene spostata dal 31 agosto al **15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento** e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.

Si proroga anche **l'esonero dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)** al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica.

Enti territoriali

Sono stati incrementati i fondi istituiti dal decreto rilancio per far fronte ai minori introiti fiscali, salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire la regolarità dell'azione pubblica a tutti i livelli di governo. In particolare:

- il fondo per **l'esercizio delle funzioni degli enti locali** è stato incrementato di **1,67 miliardi** per il 2020. Le risorse complessive del fondo enti locali ammontano quindi a 5,17 miliardi (di cui 4,22 miliardi per i comuni);
- il fondo per **l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome** è stato incrementato di **2,8 miliardi** per il 2020. Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).

Ulteriori risorse sono state destinate:

(segue a pag.6)

(segue da pag.5)

- al **ristoro delle minori entrate dell'imposta di soggiorno**, della TOSAP/COSAP e dell'IMU;
- al **sostegno del trasporto pubblico locale**, al sostegno degli enti locali in deficit strutturale e al contenzioso regionale; alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui MEF delle Autonomie speciali.

Infine, sono state rafforzate le misure per gli investimenti:

- per i comuni è previsto **il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere** e il rafforzamento delle misure per contributi **per messa in sicurezza edifici e territorio**;
- a favore degli enti locali è previsto **l'incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva**;
- per le **province e le città metropolitane** sono state previste risorse per la **messa in sicurezza delle scuole**.

È prevista l'istituzione di un'Autorità per la laguna di Venezia, che assume le competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, tra cui la gestione e la manutenzione del MOSE, nonché quelle attribuite al Magistrato alle acque.

Il decreto, infine, estende dal 20 settembre al 9 ottobre 2020 i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 dicembre 2019 nei confronti delle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.



ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

L'articolo 97, del “**Decreto di Agosto**” (DL n 104/2020), prevede una **ulteriore rateizzazione dei versamenti già sospesi** dal decreto Cura Italia prima (DL n.18/2020), dal decreto Liquidità (DL n.23/2020) dopo e da ultimo dal decreto Rilancio (DL n.34/2020).

I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del DL n.34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:**

- **per un importo pari al 50%** delle somme oggetto di sospensione:
 - **in un'unica soluzione** entro il 16 settembre 2020 o
 - **mediante rateizzazione**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, **con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;**
- **il restante 50%** delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo**, con il versamento della **prima rata entro il 16 gennaio 2021.**

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Soggetti previsti dall'art.126

L'art. 126 della legge n.77/2020 ha confermato la **proroga al 16 settembre 2020**, del termine di ripresa dei versamenti, previsto originariamente per il 30 giugno 2020. **Il decreto di agosto** interviene ulteriormente prevedendo la possibilità di rateizzazione fino a più di due anni.

Pertanto i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che:**

(segue a pag.7)

(segue da pag.6)

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;

non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi:

- alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e assimilato (di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'**Iva**;
- ai **contributi** previdenziali e assistenziali;
- ai **premi** per l'assicurazione obbligatoria;

Ciò purché si verifichi una **diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno**:

- **il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- e **del 33% nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

La stessa sospensione **si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che nel **2019** abbiano avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, **a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno**:

- **del 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- e **del 50% nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

La stessa sospensione è rivolta, inoltre, ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

I versamenti in merito alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che:

1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**;
2. hanno subito rispettivamente una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel marzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

-per il 50%

- in un'unica soluzione entro il **16/09/2020**;
- o fino a un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 16/09/2020;

-per il rimanente 50%

- **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.**

Non si rimborsa quanto già versato. *(segue a pag.8)*

(segue da pag.7) La Legge di conversione del decreto Rilancio (legge n.77/2020), ha confermato che il termine di ripresa dei versamenti, di cui all'art. 19 del c.d. Decreto Liquidità (DL n. 23/2020), previsto per il 31 luglio 2020, sia posticipato al 16/09/2020. **Su questa ultima scadenza è intervenuto il “decreto di agosto” prevedendo ulteriore rateizzazione.** Pertanto per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL n.18/2020 (generalmente 2019), per i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto (di cui agli artt.25 e 25-bis del decreto del DPR n. 600/73.), da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione devono versare quanto dovuto dopo la modifica del decreto di agosto:

- per il 50% entro il 16/09/2020 (anziché entro il 31/7/2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/09/2020);
- per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Anche **gli adempimenti e i pagamenti sospesi nei comuni della c.d. zona rossa** (di cui all'art. 5 del DL n. 9/2020), individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, relativi ai:

- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l'assicurazione obbligatoria;

in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sono effettuati senza sanzioni e senza interessi:

- per il 50% entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/09/2020;
- per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Soggetti previsti dall'art.127

Il decreto Rilancio ha previsto che il termine di ripresa dei versamenti, di cui all'art. 61 del c.d. Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020), previsto per il 31/05/2020, sia posticipato al 16/09/2020.

Su questa scadenza interviene il “decreto agosto” prevedendo che il pagamento possa essere rateizzato:

- per il 50% entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/09/2020;
- per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Pertanto, per le seguenti categorie di soggetti: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar ecc. per le quali **opera la sospensione dei termini:**

- dei versamenti delle ritenute alla fonte (di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73), dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;

i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- per il 50% entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/09/2020;
- per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto (segue a pag.9)

(segue da pag.8) del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Per quanto riguarda, nello specifico, **le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, per le quali è prevista la sospensione del versamento **delle ritenute alla fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**, viene previsto che:

- per il 50% entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/09/2020;
- per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il decreto Rilancio ha stabilito anche la proroga dei termini di ripresa della **riscossione dei versamenti sospesi** ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 3 del DL n. 18/2020, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 dal termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020. **Su questa proroga interviene il “decreto di agosto” prevedendo la possibilità di ulteriore rateizzazione.** Pertanto, per i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (pertanto il 2019) sono **sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza**, la **sospensione del versamento Iva si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa **nei comuni della c.d. “zona rossa”**: Lombardia (Bertonico, Fombio, Casalpusterlengo, Maleo, Castelgerundo, San Fiorano, Castiglione d'Adda, Somaglia, Codogno, Terranova dei Passerini), Veneto (Vò), continua ad operare la sospensione dei versamenti e adempimenti tributari dal 21 febbraio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi,

- per il 50% entro il 16/09/2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/09/2020;
- per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.



SOGGETTI ISA: PROROGA DEGLI ACCONTI DI NOVEMBRE

Il Dpcm 27/6/2020, ha previsto che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **ISA** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai **versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP** devono effettuare i versamenti:

- entro il 20 luglio 2020 senza alcuna maggiorazione; (segue a pag.10)

(segue da pag.9)

- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse.

La proroga al 20 luglio 2020 (o 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) dei versamenti è circoscritta ai contribuenti, **che contestualmente:**

- **esercitano attività, in forma di impresa o di lavoro autonomo, per i quali siano approvati gli ISA a prescindere dal fatto che gli stessi si applichino o meno** (a seguito di cause di esclusione o inapplicabilità);
- **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (sono pertanto esclusi i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano inoltre, interessati dalla proroga **i contribuenti che**, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:

- applicano **il regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (c.d. "**Minimi**");
- applicano **il regime forfetario agevolato**, previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n.190/2014 (c.d. "**Forfetari**");
- determinano **il reddito con altre tipologie di criteri forfetari**;
- dichiarano **altre cause di esclusione dagli ISA**.

Possono usufruire della proroga anche **i titolari di redditi di partecipazione in società, associazioni e imprese interessate dagli ISA**, per espresso richiamo del comma 2:

- collaboratori dell'impresa familiare;
- soci di società di persone;
- soci di associazioni professionali;
- soci di società di capitali trasparenti.

Nella proroga rientrano anche **le imprese agricole con ISA approvati:**

- AA01S= attività di coltivazione, silvicoltura e utilizzo di aree forestali;
- AA02S= attività di allevamento, caccia e servizi connessi,

e che svolgono **attività rientranti nel reddito d'impresa**, quindi:

-che determinano il reddito sulla base della differenza tra costi e ricavi, nonché le società diverse dalle società semplici che determinano il reddito in base al bilancio (compilano i quadri RG o RF del modello REDDITI). Questi soggetti rientrano a pieno titolo nell'applicazione degli ISA compreso l'obbligo di compilazione dei relativi modelli;

-che svolgono le attività civilisticamente agricole ma che fiscalmente non rientrano nel reddito agrario, per le quali si compila il quadro "RD":

- **attività di allevamento "eccedentario"**,
- **attività connesse di produzione di servizi o di produzione di beni** non compresi nel decreto 13 febbraio 2015,
- **agriturismo**,
- **produzione di energia elettrica oltre la franchigia** (comma 423 della legge 266/2005).

Rientrano tra questi, anche le Snc, Sas e Srl **che hanno optato per la determinazione del reddito agrario** ai sensi dell'art. 1, comma 1093 della legge n. 296/2006. Il reddito prodotto mantiene la natura di reddito d'impresa e per il quale sono stati elaborati gli ISA, **ancorché siano esonerati dalla compilazione dei modelli ISA** qualora determinano il reddito forfettariamente (Decreto 28/12/2018 art.2).

Mentre nella proroga rientrano i contribuenti che svolgono "attività connesse agricole" escluse dal reddito agrario (come sopra richiamate), **non vi rientrano i contribuenti che svolgono "operazioni connesse agricole"** (c.d. prestazioni occasionali connesse agricole), anche se esposte ugualmente nel quadro RD. *(segue a pag.11)*

(segue da pag.10) **La proroga**

L'articolo 98, del "Decreto di Agosto" (DL n 104/2020), dopo la breve proroga concessa per il saldo 2019 e il primo acconto 2020, (dal 30 giugno al 20 luglio), **interviene sul secondo acconto (o unica rata) di novembre che potrà essere versato entro il 30 aprile 2021.**

Per accedere alla proroga però, bisogna aver subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi **di almeno il 33%** nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il riferimento per stabilire il calo del fatturato è quello Iva: si farà riferimento all'importo delle fatture emesse e dei corrispettivi e non ai ricavi di competenza. Per le fatture differite bisognerà far riferimento al documento di trasporto o equipollente richiamato in fattura.

Nel fatturato devono essere comprese le operazioni fuori campo IVA che però risultano indicate in fattura. Il riferimento all'emissione della fattura non esclude la vendita di beni ammortizzabili e i c.d. "passaggi interni".

La proroga riguarda IRPEF, IRES e IRAP.

N.B. I contribuenti che **non rientrano nella proroga dei versamenti prevista dall'art.98** (tra cui ad esempio i "privati"), sono tenuti a versare gli acconti derivanti dal modello Redditi, Iva, Irap 2020 entro **i termini ordinari (30 novembre 2020).**



IMPRENDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA

Pubblicato in GU n. 212 del 26 agosto, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 9 luglio 2020, contenente **misure a favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura.**

Il decreto definisce i **criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici** attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per la realizzazione dei progetti sono concessi **mutui agevolati:**

- a un **tasso pari a zero**,
- della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento,
- e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili.

L'impresa beneficiaria deve **garantire la copertura finanziaria del programma di investimento**, comprensivo dell'IVA, **apportando un contributo finanziario**, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno **pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive.** Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a:

- a. iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
- b. in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato. Per quanto riguarda i **progetti finanziabili**, (segue a pag.12)

(segue da pag.11) questi devono perseguire almeno uno dei **seguenti obiettivi**:

- a. **miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola** mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
- b. **miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali** purchè non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- c. **realizzazione e miglioramento delle infrastrutture** connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e **devono concludersi entro 24 mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni**.

Il Ministero stipula apposita convenzione con ISMEA, soggetto al quale sono demandate le attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonché quelle di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati. In assenza di osservazioni da parte del Ministero, nei 30 giorni successivi al ricevimento dello schema, **ISMEA adotta le istruzioni applicative che pubblicherà sul proprio sito istituzionale**.



SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO

L'articolo 99, del “Decreto di Agosto” (DL n 104/2020), proroga al **15 ottobre 2020**, (precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal “Decreto Rilancio”) i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali, con la conseguenza che **i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 novembre 2020**.

Ricordiamo infatti che il “Decreto Rilancio” (DL n.34/2020), aveva introdotto diverse **novità in materia di riscossione**, in particolare, secondo quanto disposto dall’articolo 154 comma 1, lettera a), veniva prevista la sospensione fino al 31 agosto (ora 15 ottobre) dei termini di versamento derivanti da:

- **cartelle di pagamento,**
- **avvisi di addebito,**
- **e avvisi di accertamento** affidati all’Agente della riscossione.

La sospensione riguarda anche la **notifica di nuove cartelle**, delle **procedure e degli altri atti di riscossione**.

Con la recente modifica, **sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione scadenti dall'8 marzo al 15 ottobre 2020** (in luogo del 31 agosto) per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, **e dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo** al termine del periodo di sospensione, ovvero **entro il 30 novembre 2020**.

Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la “**rottamazione-ter**” e il “**saldo e stralcio**”, in scadenza nell’anno 2020, se non versate alle relative scadenze, **entro il 10 dicembre 2020** e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni.

Scatta anche lo **stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni** già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni e novità anche per i pagamenti della pubblica amministrazione.

Vediamo nel dettaglio le novità in merito alle sospensioni.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento (art. 154, lettera a, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto)

Differimento al **15 ottobre 2020** del termine “**finale**” di **sospensione del versamento** di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza **dall’8 marzo (*) al 15 ottobre 2020**. Dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il **30 novembre 2020**.

(*) *per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.*

“Rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio” (art. 154, lettera c, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto)

Il Decreto Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già modificati con il DL 34/2020. Di conseguenza, per i contribuenti **che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019** della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, **il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020**, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’**integrale versamento** delle stesse entro il **10 dicembre 2020**. (segue a pag.14)

(segue da pag.13) Per il pagamento entro questo termine “**ultimo**” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Rateizzazioni (art. 154, lettere b, d, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto)

Per i **piani di dilazione** già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la **decadenza** del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di **mancato pagamento di 10 rate**, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“**Rottamazione-ter**”, “**Saldo e stralcio**” e “**Definizione agevolata delle risorse UE**”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la **dilazione del pagamento** (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti (art. 154, lettera a) (art. 152)

Differimento al **15 ottobre 2020** del termine “**finale**” di **sospensione delle attività di notifica** di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Sospensione fino al 15 ottobre 2020 degli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; **a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 15 ottobre 2020**, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il **soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore**; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Dal **16 ottobre 2020**, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori ad euro 5.000,00

Sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.



DAL 1° LUGLIO OBBLIGO DELL’INVITO AL CONTRADDITTORIO

A partire dal 1° luglio 2020, prima di emettere un avviso di accertamento (se la fattispecie accertativa rientra nelle ipotesi in cui è applicabile l’articolo 5-ter del dlgs 218/1997), gli uffici devono aver assicurato al contribuente la possibilità di confrontarsi **in contraddittorio tramite l’invito a comparire**.

L’Agenzia delle Entrate con la **Circolare n.17/e del 22/6/2020** ha chiarito che la data in cui il contribuente ha ricevuto l’invito a comparire può essere anche antecedente al 1° luglio 2020, in quanto gli effetti invalidanti previsti dal comma 5 dell’articolo 5-ter si realizzano con riferimento agli atti emessi a partire da tale data.

Pertanto, è legittimo un avviso di accertamento emesso dal 1° luglio 2020, riferito ad una fattispecie accertativa che ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 5-ter, purché preceduto da un invito e/o da un contraddittorio con l’ufficio regolarmente svolti, anche se in una data antecedente. (segue a pag.15)

(segue da pag.14) La circolare ricorda che l'obbligo di invito al contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione è stato introdotto dal DL n.34/2019, che ha inserito il nuovo articolo 5-ter nel Dlgs n.218/1997. L'obbligatorietà **dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione**, si applicano agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2020, ed è **applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti** in materia di:

- imposte sui redditi e relative addizionali,
- contributi previdenziali,
- ritenute,
- imposte sostitutive,
- imposta regionale sulle attività produttive,
- imposta sul valore degli immobili all'estero,
- imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero
- e imposta sul valore aggiunto.

La mancata attivazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto impositivo qualora, a seguito di impugnazione, **il contribuente dimostri**, in concreto, **le ragioni** che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, salvo i casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.

In questi ultimi casi, l'invalidità dell'avviso di accertamento, emesso senza aver prima proceduto ad invitare il contribuente al contraddittorio obbligatorio, è rimessa quindi alla valutazione del giudice tributario a cui è demandato stabilire, in sede di impugnazione, se l'osservanza di tale obbligo avesse potuto comportare un risultato diverso.

Si tratta della cosiddetta **“prova di resistenza”**, in ragione della quale il contribuente deve fornire la prova che l'omissione del contraddittorio gli ha impedito di far emergere elementi o circostanze puntuali e non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali, che avrebbero potuto indurre l'ufficio, in concreto, a valutare diversamente gli elementi istruttori a sua disposizione.

L'Agenzia raccomanda pertanto agli uffici, di provvedere sempre all'attivazione del contraddittorio qualora ne ricorrano i presupposti e, in previsione dell'emissione degli avvisi di accertamento a partire dal 1° luglio 2020, di programmare fin da subito l'attività di iniziativa, tenendo conto che le nuove disposizioni si applicano a particolari fattispecie accertative.



INPS: TAGLIO DEL CUNEO FISCALE SU ALCUNE PRESTAZIONI

Dal 1° luglio è in vigore il **“trattamento integrativo dei redditi”** in sostituzione del **“Bonus di 80 euro”**, previsto dal DL n.3/2020. **I soggetti beneficiari** sono quelli già previsti dal **“Bonus 80 euro”**, quindi i titolari di:

- i redditi da lavoro dipendente, **ad esclusione dei pensionati** (ex art. 49, comma 2, lett. a) del Dpr. n. 917/1986);
- i redditi assimilati a lavoro dipendente previsti dall'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l) del Dpr. n. 917/1986);

Il reddito da prendere a riferimento è **il reddito complessivo dell'interessato, al netto di quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze**. Mentre **include** l'imponibile esente, in caso di assunzione di docenti e dei ricercatori e lavoratori rimpatriati dopo attività all'estero. **Restano esclusi i cd. “Incapienti fiscali”** ovvero coloro che hanno un reddito inferiore a 8.145 euro, soglia di non imponibilità IRPEF. Le modalità di calcolo sono le seguenti: (segue a pag.16)

(segue da pag.15)

-trattamento integrativo del reddito fino a 28.000 euro: si prende a riferimento la retribuzione lorda, comprensiva di eventuali straordinari e al netto delle trattenute previdenziali pari al 9,19% e dell'Irpef. Da luglio 2020 il bonus viene **incrementato da 80 a 100 euro mensili**;

-ulteriore detrazione di imposta per reddito da lavoro dipendente:

- per i lavoratori che percepiscono redditi di importo lordo compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro il calcolo è il seguente: $480 + [120 \times (35.000 - \text{reddito}) / 7.000]$;
- per i lavoratori che percepiscono redditi di importo lordo compreso tra i 35.000 euro ed i 40.000 euro, la formula da applicare è la seguente: $480 \times [(40.000 - \text{reddito}) / 5.000]$.

Il riconoscimento è affidato ai sostituti di imposta, che devono procedere al suo **inserimento in busta paga in via automatica**.

Come gli stipendi, a partire dal mese di luglio **anche molte prestazioni economiche a sostegno del reddito erogate dall'INPS**, saranno integrate con il nuovo bonus fiscale sui redditi fino a 40 mila euro.

L'istituto con la **circolare n.96 del 21 agosto**, illustra le modalità di erogazione delle integrazioni che hanno sostituito il bonus Renzi, e per l'eventuale rinuncia, ad evitare lo sfioramento della soglia reddituale prevista, che annullerebbe i benefici anche su eventuali redditi da lavoro dipendente.

Le prestazioni sulle quali spettano i trattamenti integrativi sono quelle sostitutive del reddito e assimilate al reddito di lavoro dipendente (articolo 6 del Tuir), che la circolare suddivide in due categorie ovvero:

- l'indennità di disoccupazione **NASpI**;
- l'indennità di disoccupazione **DIS-COLL**;
- i trattamenti disoccupazione agricola (**DS AGRI**);
- **gli assegni integrativi** di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà;
- l'assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
- l'assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
- crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;
- **indennità di maternità per congedo obbligatorio**;
- **congedo obbligatorio del padre**;
- **assegno per le attività socialmente utili**;
- **indennità di tirocinio**.

Per i percettori di queste prestazioni INPS verificherà la soglia di reddito per l'accesso con metodo previsionale.

Invece l'Istituto non può utilizzare questo metodo e si baserà sui dati reddituali già disponibili per definire le seguenti erogazioni:

- tutte le tipologie di **integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà** (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale);
- **l'assegno di ricollocazione** per i titolari di CIGS (c.d. "bonus Rioccupazione");
- la malattia;
- le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;
- **il congedo parentale**;
- **il congedo facoltativo del padre**;
- le indennità antitubercolari TBC;
- **i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992**; *(segue a pag.17)*

(segue da pag.16)

- **le prestazioni di congedo straordinario.**

Il trattamento integrativo non spetta invece sulle prestazioni esenti da irpef o soggette a tassazione separata. Questo l'elenco stilato dall'INPS:

- il TFR Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982;
- il TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;
- i pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 5.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all'articolo 17 del TUIR;
- pagamento anticipato dell'indennità di NASpI erogata in unica soluzione (in quanto contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità e non più prestazione sociale).
- le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
- le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata;
- il Reddito di cittadinanza;
- gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare;
- l'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato);
- le indennità COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d. decreto "Cura Italia", e di cui al D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. "decreto Rilancio";
- l'anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020;
- l'assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni;
- il Premio alla Nascita;
- l'Assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
- il bonus baby-sitting.

L'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, riconoscerà il trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione in modo automatico, cioè senza alcuna preventiva richiesta da parte del dipendente, **per i giorni in cui il reddito è stato prodotto.**

Nel caso dell'indennità di cassa integrazione erogata direttamente dall'istituto grazie ai dati forniti nell'Sr41 sarà erogato il corretto trattamento integrativo o l'ulteriore detrazione, evitando duplicazioni dei benefici da parte dell'Inps e dell'azienda.

Le agevolazioni fiscali in argomento corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno esposte nella CU/2021.

In sede di conguaglio di fine anno, l'Inps quale sostituto d'imposta determinerà l'esatto importo spettante a titolo di trattamento integrativo o di ulteriore detrazione, provvedendo a recuperare gli importi indebitamente erogati. Se questi ultimi superano i 60 euro, il recupero sarà effettuato in otto rate di pari importo.

Rinuncia al beneficio

Per evitare di superare la soglia di 28.000 euro i lavoratori **possono comunicare la rinuncia al beneficio** attraverso l'apposito applicativo che sarà presente nel portale Inps ("Rinuncia trattamento integrativo DL n. 3/2020") entro il 31 luglio 2020 o presentando una nuova dichiarazione di detrazioni fiscali. INPS specifica inoltre che:

- **gli assicurati che, in base alla personale situazione reddituale complessiva, non hanno i presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo** sulla prestazione erogata dall'INPS **sono tenuti a darne tempestiva comunicazione** entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;

(segue a pag.18)

(segue da pag.17)

- gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (ad esempio, i titolari di Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista di 28.000 euro annuo **sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito** in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

I canali attraverso i quali gli utenti potranno comunicare la rinuncia al trattamento integrativo sono il portale dell'Istituto e le Strutture territoriali.

Gli interessati potranno accedere alla nuova applicazione per la rinuncia/ revoca con proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) alla seguente **procedura: "Prestazione e servizi" > "Rinuncia trattamento integrativo DL 3/2020"**.



INPS: AUMENTO DELLE PENSIONI D'INVALIDITA' CIVILE

Il "**Decreto di Agosto**" (DL n 104/2020), in vigore da sabato 15 luglio interviene con **l'art.15 in tema di aumento della pensione di invalidità**.

Si prevede in particolare che **a partire dal 20 luglio 2020** gli invalidi civili totali di età superiore a 18 anni, titolari della relativa pensione o di quella di inabilità, hanno diritto **all'elevazione dell'assegno fino a 651,51 euro mensili**.

La novità si ricollega alla sentenza della Corte costituzionale 152/2020 che lo scorso giugno ha giudicato lesivo il mancato adeguamento della pensione di invalidità civile al trattamento pensionistico minimo riconosciuto, dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011, e oggi fissato a 651,51 euro mensili (con adeguamento però al dato reddituale comprensivo, anche del coniuge).

La sentenza era stata già **recepita** in sede di conversione del DL n. 34/2020 (Rilancio) con l'articolo 89 bis, ma il testo era impreciso e prevedeva che l'aumento spettasse "*indipendentemente dal requisito anagrafico dei 60 anni di età*" con l'effetto di includere anche i minorenni.

Ora il decreto Agosto abroga tale articolo, e riscrive la norma decretando, in forma retroattiva, dalla data di entrata in vigore della legge n. 77/2020, **l'aumento delle pensioni di invalidità totale: "per i titolari superiori a 18 anni"**.

Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali, l'aumento dell'assegno di invalidità è riservato ai soggetti che abbiano un reddito personale entro i **8.469,63 euro** se pensionato singolo. In caso pensionato coniugato, il reddito coniugale non deve essere superiore a **14.447,42 euro**.

La novità interessa anche le pensioni di inabilità per ciechi e sordomuti. Si ricorda che nel calcolo del requisito reddituale per l'attribuzione dell'assegno di invalidità civile totale cecità e sordità, va escluso il reddito derivante dall'abitazione principale (circolare Inps n.74/2017).



Scadenziario di SETTEMBRE

N.B. Il c.d. “Decreto di agosto” (DL n.104/2020) ha previsto un ulteriore **rinvio del termine di versamento** dei tributi precedentemente **sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio**:

- **per un importo pari al 50%** delle somme oggetto di sospensione:
 - **in un'unica soluzione** entro il 16 settembre 2020 o
 - **mediante rateizzazione**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, **con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020**;
- **il restante 50%** delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo**, con il versamento della **prima rata entro il 16 gennaio 2021**.

10 settembre

Dichiarazione di giacenza vini: termine per la presentazione, delle dichiarazioni di giacenza di vini e prodotti vinosi. Vanno dichiarati i quantitativi in giacenza alla mezzanotte del 31 luglio 2020.

Entro la medesima data (termine annuale “unico”), gli esercenti depositi fiscali di vino sono tenuti a presentare agli uffici delle dogane **i seguenti documenti**:

- il **prospetto riepilogativo** della produzione e della lavorazione (articolo 8, comma 1, Dm 153/2001)
- il **bilancio di materia**, distintamente per sezione di impianto, con l’indicazione delle rese di lavorazione (articolo 7, comma 4, lettera b, Dm 153/2001)
- il **bilancio energetico**, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell’impianto (articolo 7, comma 4, lettera c, Dm 153/2001).

15 settembre

Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di agosto.

16 settembre

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Pagamento dell’Accisa: versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di agosto.

Comunicazioni Liquidazioni periodiche IVA 2° Trimestre: Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

- ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);
- al 2° trimestre (soggetti trimestrali)

La comunicazione va effettuata utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia.

Ritenute Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

Contributi Inps lavoratori autonomi agricoli: scade oggi il versamento della 2° rata dei contributi Inps dovuti da lavoratori autonomi, concedenti e compartecipanti famigliari, relativi al 2° trimestre 2020.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a agosto sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Versamenti IVA: versamento 3° rata del saldo IVA relativo al 2019 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020 - 30/06/2020, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,51%**.

Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020): che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 30/6/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2020), devono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,84%;
- se effettuano il primo versamento entro il 30/7/2020, debbono versare anche la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.

Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 30/6/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2020), devono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,84%;
- se effettuano il primo versamento entro il 30/7/2020, debbono versare anche la 2° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi dello 0,51%.

Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020): che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 20/7/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 20/8/2020), devono versare la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,51%;
- se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2020, debbono versare anche la 2° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 20/7/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 20/8/2020), devono versare la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,51%;
- se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2020, debbono versare anche la 2° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi dello 0,18%.

25 settembre

Elenchi Intrastat (contribuenti mensili): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili). Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. **L'Enpaia ha sospeso il versamento dei contributi con scadenza dall'8/3/2020 al 30 Settembre 2020.** I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 25 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. La domanda per fruire della rateizzazione doveva essere presentata entro il termine perentorio del 31 Luglio tramite pec.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01). **L'Enpaia ha disposto la sospensione anche per la denuncia mensile.**

30 settembre

Modello 730: termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF dei modelli 730 e 730/4 consegnati dal 1 al 30 settembre (data nel 730/2).

Contratti di locazione: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/9/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori **scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente**

Contribuenti non titolari di partita IVA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 30/6/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 30/7/2020), devono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,99%;
- se effettuano il primo versamento entro il 30/7/2020, debbono versare anche la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.

